

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino - Tel. 011.562.24.68 - Fax 011.562.13.96
ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

COMMISSIONE SICUREZZA VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 07/06/2016

L'anno duemilasedici, il giorno 07 Giugno alle ore 19.00 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, regolarmente convocata, si è riunita la Sottocommissione Sicurezza Cantieri con la **PRESENZA** dei sigg.ri Ing.ri:

1. Franco Annalisa
2. Adamo Daniele
3. Artuso Luisa
4. Bretti Laura Livia
5. Bunino Eloisa
6. Cassili Walter
7. Errichiello Domenico
8. Massa Paolo
9. Palmieri Steven Giuseppe
10. Rivautella Liliana
11. Zanello Sergio

La riunione si apre regolarmente alle ore 19.00. Dopo i convenevoli di rito si inizia ad analizzare i punti dell'O.d.G.:

punto 1 dell'O.d.G.: Analisi sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 03 marzo 2016, n. 8883 - Caduta dal tetto del capannone

La vicenda trattata da questa sentenza riguarda l'incidente occorso ad un lavoratore infortunato, "che peraltro era un soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro essendo stato egli stesso nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda" il quale "decide, ..., di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo".

La sentenza è incentrata su una domanda fondamentale: "che tipo di rimprovero può rivolgersi ad un datore di lavoro o a un responsabile aziendale per la sicurezza che ha dotato il dipendente, esperto e formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza, analogo a quello che egli era chiamato a compiere da cinque anni, rispetto a siffatto comportamento? Hanno potuto incolpevolmente il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza della (omissis) fare affidamento sul fatto che un soggetto così esperto non ponesse in essere il comportamento che ha cagionato l'incidente?".

La decisione della Cassazione riporta: "le risposte da dare a simili quesiti sono che nessun rimprovero può muoversi ad entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi."

La Cassazione, in tal senso, "ha reiteratamente affermato - e si ritiene di dover ribadire- che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Tuttavia, quello che ci occupa è proprio un caso in cui tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte".

Si è dunque affermato il concetto di comportamento "esorbitante", diverso da quello "abnorme" del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell'ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta.

L'avv. Ronaldo Dubini, in merito a tale sentenza scrive: "Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. Questi principi si attagliano specificamente al caso di specie, essendo rimaste provate non solo la valutazione preventiva del rischio derivante dallo svolgimento in quota dei lavori di sostituzione dei faretti e di posizionamento dei fili, ma anche la concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell'Infortunio, degli strumenti idonei ad effettuare tali tipi di lavoro in sicurezza. Ne deriva, l'assenza di violazione della norma cautelare che, idonea forse, ad influire sotto il profilo della tipicità oggettiva del reato, lo è certamente sotto il profilo soggettivo dell'assenza di colpa."

punto 2 dell'OdG: Regione Piemonte - Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R - Analisi regolamento regionale recante: "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura"

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R che, con riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 12-3322 del 23 maggio 2016, emana il: "Regolamento regionale recante: "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20) e abroga il regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R.

Il regolamento, come indicato all'art. 1, disciplina, per gli interventi in copertura di cui all'articolo 3 del Regolamento, "le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporre al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza". Tale regolamento entrerà in vigore il 25 luglio 2016

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68 – Fax 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

In particolare (art. 2) il regolamento "definisce i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera da attuarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti". E "prevede, altresì, misure preventive e protettive da attuarsi contestualmente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale che riguardano la stessa o gli impianti tecnologici esistenti, nonché interventi di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".

Il regolamento (Art. 3, comma 1) si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici (ossia rientranti nelle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) "che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall'intervento di:

a) nuova costruzione

b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, mediante interventi strutturali;

c) manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001; gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell'orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l'apertura di lucernari o abbaini, ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici;

d) installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per quanto non rientrante nelle previsioni delle lettere b) e c);

e) varianti in corso d'opera relative agli interventi di cui alle lettere a) e b) interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento".

In tale decreto si cita l'elaborato tecnico della copertura (ETC), riportato nell'allegato 1 del decreto - si indica che:

- comma 1, art. 5: "per gli interventi pubblici, la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale è attestata dall'approvazione del progetto almeno di livello definitivo o della variante corredato dal documento ETC, secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A;

- comma 1, art. 5: "per gli interventi privati, la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata, è attestata dal progettista all'atto di inoltro della stessa allo sportello unico di competenza corredata dal documento ETC, secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A".

Inoltre la corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori, nella quale si dichiara l'avvenuta realizzazione a regola d'arte e l'integrazione dell'ETC secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, allegandone i relativi elaborati.

Si indica, inoltre, che la predisposizione dell'ETC è "avviata in fase di progettazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, dal progettista, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza (così come definito dall'articolo 89, lettere e) ed f) del d. lgs. 81/2008), se previsto dalle disposizioni vigenti, ed è completata in esecuzione".

In particolare l'ETC contiene:

a) "relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative preliminari in scala adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura, con i contenuti minimi di cui all'Allegato 1, parte A;

b) elaborati progettuali di dettaglio della copertura, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati gli elementi di cui alla lettera a) nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 1, parte B, proposto a titolo esemplificativo e come tale riportante diverse soluzioni progettuali, e relativa relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura, preesistenti, opportunamente verificati, o progettati ex novo;

c) documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento;

d) dichiarazione di conformità dell'installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio, che deve contenere almeno le informazioni di cui all'Allegato 1, parte C;

e) raccolta dei manuali d'uso dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica;

f) registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio con i contenuti minimi di cui all'Allegato 1, parte D".

Altre indicazioni sul ruolo di progettisti e coordinatori per la sicurezza sono riportati al comma 3 e 4 dell'articolo 6.

Nell'art. 7 (Criteri generali di progettazione) si indica (comma 1) che "nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), sono progettate e realizzate, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e ai seguenti 8, 9 e 10, specifiche misure di sicurezza contro la caduta dall'alto al fine di poter eseguire successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura, compresa l'attività di ispezione, in condizioni di sicurezza". E le misure, realizzate conformemente alle norme tecniche di riferimento e nel rispetto dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15 del d. lgs. 81/2008, sono finalizzate (comma 2) a mettere in sicurezza:

a) il percorso per l'accesso alla copertura;

b) l'accesso alla copertura;

c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.

Inoltre (comma 3) i percorsi e gli accessi devono essere almeno di tipo permanente. E il transito e l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture (comma 4) devono essere garantiti attraverso elementi protettivi almeno di tipo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68 – Fax 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

permanente. Nel comma 5 sono riportate le indicazioni per i casi di interventi su coperture esistenti, "nei quali non sia possibile adottare misure di tipo permanente".

L'ing. Franco riferisce che è emersa l'interessante necessità da parte di colleghi, di analizzare in modo più dettagliato tale Regolamento e di tenere un seminario. Dal momento che tale decreto entrerà in vigore il 25/07/2016, si era pensato di organizzare tale seminario a metà luglio: l'idea è stata quella di ripetere il seminario, di quattro ore, al mattino e al pomeriggio. In collaborazione con gli Architetti si è pensato inoltre di ripetere l'evento a settembre e di dare in quell'occasione la possibilità a chi fosse interessato di seguirlo on line, mettendolo in rete. Dal mese di ottobre potrebbe essere organizzato un seminario itinerante.

L'ing Zanello, nell'odierna riunione, propone di far intervenire a tale seminario anche gli amministratori.

punto 3 dell'OdG: Analisi sentenza Corte di Cassazione - n. 5233 del 16 marzo 2016.

Tale sentenza è stata caricata su dropbox per una lettura più attenta.

punto 4 dell'OdG: Segnalazione di eventi, visite tecniche e seminari.

L'ing Franco segnala che:

- quanto prima verrà organizzato un seminario sul nuovo Codice Appalti in collaborazione con la FOIT.

- giovedì 09/06/2016 partiranno i lavori per il Forum sulla sicurezza 2017, che verrà organizzato in collaborazione con vari Ordini. Si presuppone che il Forum 2017 sarà attorno al 26/05/2017, e sarà distribuito in tre giornate: vi saranno seminari tecnici, molto probabilmente itineranti, organizzati in contemporanea nei vari Ordini.

La seduta si chiude alle 20,45 e **la prossima riunione è indetta per il giorno 22 giugno p.v.** Il presente verbale si compone di n. 3 pagine, stampate solo in fronte.

Torino, 07/06/2016

Il Coordinatore ing. Annalisa FRANCO

La segretaria ing. Liliana RIVAUTELLA